

Corte di Cassazione (IT) 21.10.2009 - 22239**Art. principi generali Regolamento «Bruxelles I»**

Il rinvio operato dal diritto internazionale privato italiano (art. 3 legge 218/95) alla Convenzione di Bruxelles, ai sensi del quale tale convenzione è applicabile anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel suo campo di applicazione, non si estende al Regolamento «Bruxelles I».

Riassunto della decisione

Una società italiana vendeva dei mobili ad una società di diritto monegasco. Successivamente, non vedendosi corrisposta la totalità della somma pattuita, la venditrice conveniva in giudizio l'acquirente davanti al Tribunale di Napoli (IT) al fine di ottenere il pagamento del residuo prezzo della fornitura. La convenuta eccepeva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e nelle more del giudizio proponeva regolamento preventivo di giurisdizione.

La Corte di cassazione (IT) dichiara la giurisdizione del giudice italiano. La questione di giurisdizione deve essere risolta sulla base della Convenzione di Bruxelles. Questa convenzione è infatti applicabile, in forza del rinvio operato dal diritto internazionale privato italiano (art. 3 legge 218/95), anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti – come nella specie - di una delle materie comprese nel campo di applicazione di detta convenzione. Siffatto rinvio non si estende invece al Regolamento «Bruxelles I». Ne consegue che la competenza spetta non al giudice del luogo di consegna della merce compravenduta ex art. 5 n. 1, lett. b) del regolamento, bensì al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 5 n. 1 Convenzione di Bruxelles). Poiché si è in presenza di una compravendita internazionale, al fine di individuare tale luogo non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980. Ai sensi del suo art. 57, salvo patto contrario, il prezzo deve essere pagato presso la sede di affari del venditore, ossia, nella specie, in Italia. Il giudice italiano risulta pertanto competente.

Testo della decisione

"(...) 1. Con ricorso notificato il 27 maggio 2008, la Giacometti Group S.r.l., premesso che aveva convenuto davanti al Tribunale di Napoli la S.C.S. David & Cie, con sede in Montecarlo, al fine di ottenere il pagamento del residuo prezzo della fornitura di arredi per un negozio della convenuta in Montecarlo (oltre al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale) e che la convenuta aveva preliminarmente eccepito il

difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice monegasco, e nel merito a sua volta l'inadempimento di essa attrice alle obbligazioni assunte, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

2. Ritengono queste S.U. che vada affermata la giurisdizione del Giudice italiano.

La soc. S.C.S. David & Cie sostiene la giurisdizione del giudice monegasco sul rilievo che, ai sensi degli artt. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del successivo reg. (CE) n. 44/2001, applicabile anche agli Stati che non hanno aderito alla convenzione, la competenza si apparterebbe al giudice del luogo dove è stata consegnata la merce compravenduta e, nella specie, al Giudice del Principato di Monaco.

3.1. Nella specie si versa in ipotesi di azione contrattuale proposta (per il pagamento del residuo prezzo della vendita di mobili, oltre che del risarcimento del danno da inadempimento) dalla venditrice italiana nei confronti dell'acquirente, società di diritto monegasco, con sede legale in tale nazione.

La legge n. 218 del 1995, all'art. 3 comma 1, dispone che «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare il giudizio a norma dell'art. 75 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge».

Deve quindi ritenersi recepito il principio, enunciato dall'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la l. 21. giugno 1971 n. 804, secondo cui «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato», ed abbandonato invece il criterio generale della cittadinanza, già desumibile dall'abrogato art. 4 cod. proc. civ., la cui rubrica recitava «Giurisdizione rispetto allo straniero», e che soltanto in riferimento allo straniero, e non al cittadino italiano, individuava, nei numeri da 1 a 4, criteri atti a radicare la giurisdizione del giudice italiano (Cass., n. 669/1986; n. 8081/1992; n. 5290/1998).

Essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo «straniero» ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano, nel vigente sistema italiano del diritto internazionale privato assume quindi rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obbiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.

3.2. La circostanza che la convenuta abbia la sede legale nel Principato di Monaco, Stato non contraente della Convenzione di Bruxelles, non consente di invocare, facendo leva sull'art. 4 comma 1 della detta convenzione, la regola dettata, in tema di competenza per territorio, dall'art. 18 comma 2 cod. proc. civ.

L'art. 4 comma 1 citato dispone che: «Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, della legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16».

La legge dello Stato sulla competenza alla quale la norma della convenzione rinvia va tuttavia individuata, per quanto concerne l'Italia, nella legge n. 218 del 1995.

La suddetta legge, dopo aver enunciato, nell'art. 3 comma 1 il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, nel comma 2, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza. Prevede, in primo luogo, che la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles, «anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione». Stabilisce, in secondo luogo, che: «Rispetto alle altre materie, la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio».

La normativa alla quale la disposizione del comma 2 rinvia risulta quindi diversa, secondo che si verta in materie comprese nella Convenzione di Bruxelles o di materie non comprese nella detta convenzione: per le prime, vigono anche le speciali regole di competenza della convenzione; per le seconde anche le regole di competenza per territorio dettate dal codice di rito italiano negli articoli da 18 a 27.

3.3. Nella specie, non venendo in considerazione una delle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles (materie che sono elencate dall'art. 1 della convenzione, e riguardano: stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni; fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato), deve tenersi conto del rinvio compiuto nell'art. 3 comma 2, prima parte della legge n. 218 del 1995, con conseguente applicabilità, in Italia, oltre la sfera dell'efficacia personale della convenzione, delle regole di competenza dettate dagli articoli da 5 a 15, compresi nelle sezioni 2, 3 e 4 del titolo secondo della convenzione, e non dei criteri di competenza per territorio stabiliti dal codice di rito italiano, i quali, ai sensi dell'art. 3 comma 2, seconda parte, sono utilizzabili per le sole materie escluse (Cass. s.u., ord. 11 febbraio 2003 n. 2060).

4.1. Nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, accanto al foro generale del domicilio del convenuto, sono previste anche delle competenze speciali.

Segnatamente l'art. 5 comma 1 n. 1 della convenzione statuisce che il convenuto può essere citato in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Tale luogo di esecuzione, costituente criterio di collegamento, ex art. 5 n. 1 della convenzione, richiamato dall'art. 3, comma secondo della l. 31 maggio 1995 n. 218, comporta che vada individuato il diritto, posto a base della domanda di condanna, ed a cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro una società straniera per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un contratto, ciò che va individuato è il luogo di pagamento di tale corrispettivo contrattuale (Cass. s.u., 3 aprile 2007 n. 8224).

4.2. Va, qui, specificato che il rinvio operato dall'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995 attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles, e non si estende al regolamento (CE) n. 44/2001. Né può ritenersi che la convenzione sia stata definitivamente sostituita (e quindi implicitamente abrogata) dal sopravvenuto regolamento, come parrebbe ritenere la resisten-

te: la convenzione, infatti, continua ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non hanno adottato il predetto regolamento, pur facendo parte dell'Unione (ad esempio, la Danimarca). Essa opera altresì, come si è detto e come è rilevante per la fattispecie, in relazione a specifiche norme espressamente recepite dall'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995, che rinvia appunto alla Convenzione di Bruxelles del 1968 (ed ovviamente non al reg. (CE) n. 44/2001).

Ciò non è di poca rilevanza nella fattispecie relativa ad azione contrattuale da compravendita, in quanto, l'art. 5 comma 1 n. 1 lett. b del regolamento ha profondamente innovato la competenza in tale specifica ipotesi, ancorandola in ogni caso al luogo in cui i beni venduti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati e non con il solo riferimento al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita, come, invece, statuisce l'art. 5 della convenzione, applicabile nella fattispecie per le ragioni sopra esposte.

4.3. Nella specie, l'obbligazione dedotta in giudizio dall'attrice ha ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di vendita di beni mobili (oltre che del risarcimento del danno da inadempimento) da parte dell'acquirente società monegasca alla società venditrice italiana.

Si tratta quindi dell'adempimento di obbligazione nascente da vendita internazionale. Conseguente che, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento, non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito (ricorrendo, *ratione temporis*, alle regole poste dalla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, ratificata con l. 18 dicembre 1984 n. 975, in vigore dal 1° aprile 1991, sostitutiva dell'art. 25 disp. prel. c.c.), ma può farsi direttamente riferimento alla convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con l. 11 dicembre 1985 n. 765, in vigore dal 1° gennaio 1988, che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si sostituisce alle legislazioni dei singoli Stati, e prevale altresì sulla convenzione di Roma, come risulta dall'art. 21 di quest'ultima (Cass. s.u., n. 3059/2009; n. 14837/2002; n. 7503/2004).

La convenzione di Vienna all'art 57 comma 1 dispone che «Se il compratore non è obbligato a pagare il prezzo in altro luogo specifico, deve pagarlo al venditore: a) presso la sede di affari del venditore; b) se il pagamento dev'essere effettuato alla consegna dei beni o dei documenti, nel luogo di tale consegna». La norma prevede, come criterio generale, che il compratore deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo. La regola è derogata solo nel caso in cui il compratore sia obbligato, in forza di una specifica pattuizione, a pagare il prezzo in altro luogo, che acquista così rilevanza come luogo di adempimento, ovvero nel caso in cui il pagamento debba avvenire al momento della consegna dei beni o dei documenti, nel quale il luogo del pagamento coincide con quello della consegna. Nel caso di specie nessun elemento consente di ritenere operante la deroga al criterio generale, sotto uno dei due suindicati profili, e deve quindi trovare applicazione il criterio generale che individua nella sede degli affari del venditore (nella specie: Napoli) il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo.

5.1. Il fatto che la parte convenuta contesti l'entità dell'obbligazione dedotta in giudizio o eccepisca inadempimenti dell'attrice non è di ostacolo all'applicazione del criterio di collegamento costituito dal luogo di adempimento presso la sede

del venditore, poiché anche la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito (Cass. s.u., 21 marzo 2006 n. 6217; 6 ottobre 1981 n. 5240). Il principio, infatti, non opera solo nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificialmente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass., 26 luglio 2001 n. 10226).

5.2. Peraltro, ed in ogni caso, non vale distinguere tra credito di importo incerto e credito certo, sostenendo che solo nel secondo caso ricorre la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione, secondo la disposizione contenuta nel citato art. 1182 comma 3 c.c.

Questa disposizione, secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore – e correlativamente, in tale luogo si radica la competenza territoriale nei giudizi ex art. 20 c.p.c. – è stata costantemente interpretata nel senso che essa si applica anche nel caso in cui non vi è contestazione sugli elementi essenziali che concorrono a determinare il credito per provvigioni dell'agente (Cass., 26 luglio 1978 n.3763), ovvero sia chiesto dall'attore il pagamento di una somma determinata, anche se contestata dalla parte convenuta, giacché la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito non incide sulla individuazione della competenza territoriale. Quell'indagine, infatti, attiene esclusivamente alla successiva fase di merito e non influenza la determinazione del forum destinatae solutionis (Cass. s.u., n. 6217/2006; Cass. 13 aprile 2005 n. 7674; 17 maggio 1995 n. 5420).

6. Così definito nel suo contenuto precettivo il criterio di collegamento posto dall'art. 3 comma 2 della l. 31 maggio 1995 n. 218, con rinvio all'art. 5 comma 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 circa il luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio (pagamento del prezzo della fornitura di merce) deve essere eseguita, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché in Italia ha la sua sede la società venditrice e presso tale sede deve essere pagato il prezzo della vendita. (...)"